


Gli enti del terzo settore e le modifiche statutarie:

1. Le categorie di soggetti compresi tra gli ETS
2. Le attività esercitabili dagli ETS
3. Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS


ODCEC SIENA
Commissione Enti no Profit

Dott. Patrizia Sideri



Le categorie di soggetti compresi tra gli ETS






Le categorie di soggetti compresi tra gli ETS

Gli Enti del Terzo settore sono individuati tramite un **elenco tassativo** composto da tipologie “speciali” e una categoria più residuale.

In particolare sono considerati ETS:

- le **organizzazioni di volontariato**- ODV (artt. 32 e s.s);
- le **associazioni di promozione sociale** – APS (artt. 35 e s.s);
- gli **enti filantropici** (art. 37 e ss.)
- le **reti associative** (art. 41 e ss.)
- le **imprese sociali**, disciplinate dal D. Lgs. 112/2017
- le **cooperative sociali**, disciplinate dalle legge 381/1991
- le **società di mutuo soccorso**, disciplinate dalla legge 3818/1886
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società con finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale che operano in uno dei settori di cui all’art. 5 (**altri enti del terzo settore**).


Disciplinate dal
CTS
D. Lgs. 117/2017




Le categorie di soggetti compresi tra gli ETS

ESCLUSI

- amministrazioni pubbliche
- fondazioni bancarie
- formazioni e associazioni politiche
- sindacati, associazioni professionali, associazioni di datori di lavoro
- gli **enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti**, ad esclusione degli enti operanti nel settore della protezione civile
- per gli **enti religiosi** si applicherà limitatamente alle attività di interesse generale (art. 4, co. 3)



Le categorie di soggetti compresi tra gli ETS



Le categorie di soggetti compresi tra gli ETS

REGIME TRANSITORIO

Il RUNTS non è ancora operativo.

Il Codice del Terzo settore si è preoccupato di disciplinare la **situazione transitoria che riguarda tutti gli enti iscritti nei registri ad oggi ancora vigenti (ODV, APS e Onlus)**.

Sia all'art. 54, c. 4 che all'art. 101, c. 2 si stabilisce che **fino all'operatività del Registro unico** sono ancora **vigenti i registri ad oggi esistenti**, e quindi le associazioni iscritte in essi (ODV, APS e Onlus) conservano i benefici derivanti da tale iscrizione.

L'art. 101, c. 2 dispone un termine (**02/08/2019**) entro il quale le ODV, le APS e le Onlus ad oggi iscritte nei rispettivi registri dovranno modificare i loro Statuti per adeguarsi alle nuove disposizione e soprattutto in vista dell'iscrizione al Registro unico

Le categorie di soggetti compresi tra gli ETS

REGIME TRANSITORIO

Il nuovo Codice, abroga e sostituisce (con tempistiche diverse):

- legge 266/1991 (legge quadro sul volontariato);
- legge 383/2000 (associazioni di promozione sociale);
- disciplina delle Onlus di cui al D.Lgs. 460/1997.

Le **organizzazioni di volontariato** e le **associazioni di promozione sociale** costituiscono una specifica tipologia di ente del Terzo settore (ETS) e vengono disciplinate direttamente all'interno del nuovo Codice.

La qualifica di **Onlus** verrà definitivamente abrogata con la piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Le categorie di soggetti compresi tra gli ETS

REGIME TRANSITORIO

Art. 53 «1. **Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio **decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore**, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.

2. **Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro.**»

Le categorie di soggetti compresi tra gli ETS

REGIME TRANSITORIO

Per le **ODV** e le **APS** è previsto un **meccanismo automatico** di trasmigrazione dai registri attualmente esistenti al Registro unico nazionale.

In particolare, l'art. 54 del CTS prevede che **gli enti pubblici territoriali comunichino al Registro unico nazionale i dati in loro possesso in merito alle ODV e alle APS iscritte nei rispettivi registri speciali** (con modalità che saranno definite dal decreto ministeriale volto a regolare il funzionamento del RUNTS).

Una volta ricevute queste informazioni, **gli uffici del Registro unico nazionale, nel termine di 180 giorni, dovranno verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione**, richiedendo agli enti eventuali informazioni e documenti mancanti.

L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti nel successivo **termine di 60 giorni** comporterà la **mancata iscrizione nel Registro unico**.

COMUNICAZIONE
DATI AL RUNTS

**entro
180 GG**

VERIFICA E RICHIESTA
EVENTUALI DOCUMENTI
MANCANTI

**entro
60 GG**

TRASMISSIONE
DOCUMENTI E/O
INFORMAZIONI

**MANCATA
ISCRIZIONE
RUNTS**

Le categorie di soggetti compresi tra gli ETS

REGIME TRANSITORIO

Art. 54 «1. Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali **delle organizzazioni di volontariato** e delle **associazioni di promozione sociale** esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.

2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono **entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.**

3. **L'omessa trasmissione** delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2 **entro il termine di sessanta giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.**

4. **Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.**»

Le categorie di soggetti compresi tra gli ETS

REGIME TRANSITORIO

Per le **Onlus**, **non è previsto** (a differenza di quanto stabilito dall'art. 54 del CTS per le ODV e le APS) **un meccanismo automatico** di trasmigrazione dall'Anagrafe delle Onlus (presso le DRE).

Le Onlus che intendono assumere la qualifica di ETS, pertanto, dovranno **procedere alla materiale iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore**, in base alle ordinarie regole previste dal CTS.

È importante sottolineare che, anche in caso di mancata iscrizione al RUNTS, tali enti **non potranno comunque continuare ad utilizzare la qualifica di Onlus** (che verrà abrogata a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla messa in funzione del nuovo Registro).

La perdita della qualifica di Onlus a seguito dell'abrogazione della relativa disciplina comporterà, in mancanza di iscrizione al RUNTS, l'obbligo di **devoluzione del patrimonio**. L'abrogazione del D.Lgs. 460/1997 farebbe venir meno, infatti, le garanzie di non lucratività connesse all'adozione di tale qualifica.

La devoluzione del patrimonio della Onlus è espressamente esclusa, invece, in caso di iscrizione al RUNTS come ETS (art. 101, comma 8 del CTS).

Le categorie di soggetti compresi tra gli ETS

REGIME TRANSITORIO

Art. 101 « 8. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per gli enti associativi, l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. Le disposizioni che precedono rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore avvenga prima dell'autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 10.»

Le categorie di soggetti compresi tra gli ETS

REGIME TRANSITORIO

ODV/APS:

- è prevista la **migrazione automatica** dai rispettivi attuali registri regionali al RUNTS
- qualora le associazioni **non ottemperino entro 2 agosto 2019** alla modifica statutaria prevista dall'art. 101, co. 2, del Codice, **potranno successivamente adempiere alla richiesta** ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti d'iscrizione, prevista dall'art. 54, co. 4, del Codice "Gli Uffici del Registro Unico ... ricevute le informazioni contenute nei predetti registri (registri delle ODV e delle APS, ndr), provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione"; **ove gli enti non adempiano, la definitiva cessazione delle qualifiche di ODV e APS implicherà l'obbligo di devolvere il patrimonio ai sensi delle rispettive** leggi (art. 5, co.4, l. 266/91 e art. 3, co. 1, lett. l, l. 383/00);

ONLUS:

- **non è previsto il passaggio automatico** al RUNTS
- in assenza di una migrazione automatica dall'Anagrafe Onlus, l'iscrizione al Registro dovrà essere effettuata autonomamente da ciascun ente e sarà condizione necessaria onde non dover devolvere il patrimonio; pertanto, **occorrerà che l'adeguamento statutario intervenga entro l'operatività del RUNTS.**

Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

PERENTORIETA' DEL TERMINE PER L'ADEGUAMENTO STATUTARIO: 2 AGOSTO 2019

Art. 101 «1. ... Ogni riferimento nel presente decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua operatività ai sensi dell'articolo 53, comma 2.

2. Fino all'**operatività del Registro** unico nazionale del Terzo settore, **continuano ad applicarsi le norme previgenti** ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei **Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale** che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Entro il medesimo termine, esse **possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria** al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

PERENTORIETA' DEL TERMINE PER L'ADEGUAMENTO STATUTARIO: 2 AGOSTO 2019

Circolare del CNDCEC del 9 aprile 2019 “Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative”

- fornisce un'**interpretazione** che conferma quanto sembra risultare dal dato testuale della norma
- possiamo davvero dare per scongiurata la perentorietà del termine e affermare che si tratti esclusivamente del termine entro il quale le tre tipologie di enti interessati (ODV, APS, ONLUS) potranno apportare le modifiche obbligatorie con i quorum assembleari semplificati?

Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS


PERENTORIETA' DEL TERMINE PER L'ADEGUAMENTO STATUTARIO: 2 AGOSTO 2019

Circolare del CNDCEC del 9 aprile 2019 “Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative” (paragrafo 2.2.2)

–“una ONLUS potrebbe approvare il nuovo statuto entro il 3 agosto 2019 (con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie) o dopo il 3 agosto 2019 (con le maggioranze statutarie), differendo anche integralmente l’efficacia dello stesso all’operatività del RUNTS (vale a dire adottando uno “statuto condizionato” alla iscrizione nel RUNTS)”.

–“Quindi, il rispetto del termine di adeguamento statutario del 3 agosto 2019 garantisce alle ONLUS solo il meccanismo semplificato relativo alle modalità e maggioranze dell’assemblea ordinaria, atteso che non sembrano sussistere divieti o conseguenze derivanti da un adeguamento dello statuto successivo al 3 agosto 2019, purché l’adeguamento statutario avvenga in modo da consentire l’iscrizione al RUNTS non appena operativo.”

–“... scaduto il termine senza aver adeguato il proprio statuto alle clausole inderogabili del CTS si avrà la cessazione dello status di ONLUS con l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, previo parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.”



Le attività esercitabili dagli ETS

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE – ART. 5 DEL CODICE

Art. 5 D. Lgs. 117/2017:

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:


*a) **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*

*b) **interventi e prestazioni sanitarie**;*

*c) **prestazioni socio-sanitarie** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*


*d) **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

*e) interventi e servizi finalizzati alla **salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali**, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, **tutela degli animali e prevenzione del randagismo**, ai sensi dell'art. 281/1991;*




Le attività esercitabili dagli ETS

- f) interventi di **tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) **formazione universitaria e post-universitaria**;
- h) **ricerca scientifica di particolare interesse sociale**;
- i) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di **promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato** e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) **radiodiffusione sonora a carattere comunitario**, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di **attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso**;
- l) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla **prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa**;
- m) **servizi strumentali ad enti del Terzo settore** resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) **cooperazione allo sviluppo**, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;




Le attività esercitabili dagli ETS

- o) *attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di **filiere del commercio equo e solidale**, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;*
- p) *servizi finalizzati all'**inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori** e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*
- q) ***alloggio sociale**, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*
- r) ***accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;***
- s) ***agricoltura sociale**, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;*
- t) *organizzazione e gestione di **attività sportive dilettantistiche;***



Le attività esercitabili dagli ETS

- u) **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti** di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) **promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;**
- w) **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale** di cui al presente articolo, **promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco**, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) **cura di procedure di adozione internazionale** ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) **protezione civile** ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.**



Le attività esercitabili dagli ETS

ATTIVITA' DIVERSE – ART. 6 DEL CODICE

- il 06/03, è stato approvato il DM sulle attività diverse, in attesa di pubblicazione in GU


Condizioni cui devono sottostare le attività diverse previste nell'atto costitutivo o nello statuto, rispetto alle attività di interesse generale:

-**strumentalità** - carattere qualitativo - se sono esercitate per la realizzazione, in forma esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente del Terzo settore

-**secondarietà** - carattere quantitativo - individuati due limiti alternativi:

a) **i ricavi di attività diverse non siano superiori al 30% delle entrate complessive** (che comprendono anche contributi, sovvenzioni, erogazioni liberali, ecc.) dell'ente del Terzo settore;

b) **i ricavi di attività diverse non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente**



Le attività esercitabili dagli ETS

ATTIVITA' DIVERSE – ART. 6 DEL CODICE

ATTIVITA' DIVERSE

ricavi di attività diverse

\leq


30% delle entrate complessive

ricavi di attività diverse

\leq

66% dei costi complessivi

limiti alternativi !




Le attività esercitabili dagli ETS

ATTIVITA' DIVERSE – ART. 6 DEL CODICE

-“l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 6 nella relazione del bilancio o nella relazione di missione” (art. 13, c. 6 D.Lgs. 117/2017)

-Occorre considerare “l'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività diverse, in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale”.

-Sia al numeratore che al denominatore del rapporto viene preso in considerazione il tema della **gratuità** sia a livello di cessione di beni che di prestazioni di servizi (volontariato).



Le attività esercitabili dagli ETS

ATTIVITA' DIVERSE – ART. 6 DEL CODICE


VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIVERSE

PRESTAZIONI
VOLONTARIE



valorizzate per il loro **valore normale**
(difficoltà di trovare il valore normale).

CESSIONI O
EROGAZIONI
GRATUITE DI BENI O
SERVIZI



valorizzate tenendo conto della **retribuzione
oraria lorda prevista per la corrispondente
qualifica dai contratti collettivi** (possibile se per
il lavoro svolto esistono contratti collettivi)

Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE

CM 27/12/2018 N. 20:

Soggetti interessati: enti iscritti ai registri nazionale e regionale della promozione sociale, ai registri regionali del volontariato e all'anagrafe delle Onlus.

Scadenza dei termini per gli adeguamenti statutari: 2 agosto 2019.

Modalità di approvazione delle modifiche statutarie da parte degli organi competenti (normalmente l'Assemblea): a seconda dei casi modalità semplificate (maggioranze deliberative ordinarie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti) o modalità non semplificate (maggioranze deliberative rafforzate, normalmente previste dagli statuti in caso di modifiche statutarie).

Gli enti non iscritti ai registri che intendano adeguare gli statuti ai fini dell'iscrizione a questi ultimi, dovranno comunque applicare le disposizioni statutarie previste per le modifiche degli statuti e non potranno beneficiare della semplificazione di cui all'art. 101.

Gli enti iscritti che procedano alle modifiche statutarie oltre la scadenza del 2 agosto 2019 dovranno applicare le disposizioni statutarie previste per l'assunzione delle delibere modificative degli statuti, senza beneficiare della semplificazione.

Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE

- relativamente al **profilo soggettivo**, la disposizione dell'adeguamento statutario e del relativo termine di scadenza, si applica nei confronti di tre specifiche categorie di enti iscritti nei rispettivi registri attualmente esistenti: ODV, EPS, ONLUS
- relativamente al **profilo temporale**, è previsto in 24 mesi il termine (che scadrà, appunto, il 2 agosto 2019) entro il quale è possibile apportare le modifiche statutarie avvalendosi dei quorum propri dell'assemblea ordinaria;
- relativamente al **ricorso alla facoltà modificativa semplificata**, è previsto dalla Circolare Ministeriale che "le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria siano attivabili limitatamente ad un duplice ordine di modifiche statutarie: da un lato, per gli adeguamenti alle disposizioni del Codice aventi carattere inderogabile; dall'altro, per l'introduzione di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime risultino, ai sensi di legge, derogabili mediante specifica clausola statutaria."

Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE

CM 27/12/2018 N. 20:

“sulla base della nuova formulazione dell’articolo 101 comma 2, quindi, è possibile configurare tre diverse tipologie di norme del codice del Terzo settore, suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario:

a) norme inderogabili;

b) norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (tali norme sono di regola individuabili per la formula "se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente");

c) norme che attribuiscono all'autonomia statutaria mere facoltà (tali norme sono di regola individuabili per la formula "l'atto costitutivo o lo statuto possono..." oppure per la formula "se l'atto costitutivo o lo statuto lo consentono...").

Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE - CM 27/12/2018 N. 20

Articolo	Oggetto	Natura dell'adeguamento (obbligatoria, derogatoria, facoltativa)	Modalità deliberativa (semplificata, non semplificata)
4	Forma giuridica, principi generali, declinazione finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	Obbligatoria	Semplificata
5	Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale	Obbligatoria	Semplificata
6	Esercizio attività diverse	2 ipotesi: • Inserimento della previsione: facoltativa • Adeguamento di previsioni già presenti: obbligatoria	Semplificata solo in caso di adeguamento obbligatorio di previsioni già in essere, non semplificata in caso di previsione ex novo di esercizio di attività diverse.
8 co. 1	Destinazione del patrimonio	obbligatoria	Semplificata
8 co. 2	Divieto distribuzione utili	Obbligatoria	Semplificata
9	Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento	Obbligatoria	Semplificata

Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE - CM 27/12/2018 N. 20

10	Costituzione di patrimonio destinato ad uno specifico affare	Facoltativa	Non semplificata
12	Denominazione sociale ETS	Obbligatoria per gli enti diversi da, ODV, APS, Enti filantropici, Imprese sociali, Cooperative sociali, Società di mutuo soccorso, per i quali esistono specifiche disposizioni (artt. 32 co. 3, 35 co. 5, 37 co. 2 d.lgs. 117/2017; art. 6 d.lgs. 112/2017, art. 1 l. 381/1991, d.m. Mise 6.3.2013 art. 3, comma 2)	Semplificata
32 c. 3	Denominazione sociale ODV	ODV iscritte: obbligatoria. ODV costituite ma non ancora iscritte: obbligatoria ma con clausola integrativa	Semplificata
35 c. 5	Denominazione sociale APS	APS iscritte: obbligatoria APS costituite ma non ancora iscritte: obbligatoria ma con clausola integrativa	Semplificata
37 c. 2	Denominazione sociale "Ente filantropico"	Obbligatoria	Semplificata
13 c. 1-2	Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	Obbligatoria	Semplificata
13 c. 6	Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio	Se le attività sono previste: obbligatoria (se lo statuto prevede lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali)	Semplificata
14 co. 1	Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	Obbligatoria in caso di raggiungimento delle soglie di legge	Semplificata
15 co. 3	Diritto in capo a soci/associati/aderenti di esaminare i libri sociali	Obbligatoria	Semplificata
17	Volontari	Obbligatorio rimuovere previsioni statutarie difformi alla legge per gli enti che si avvalgono di volontari	Semplificata
23 co. 1, 2, 3	Ammissione dei soci	Derogatoria (nel caso in cui si intendano introdurre disposizioni differenti da quelle generali presenti nel Codice)	Semplificata
24 co. 1	Diritto di voto dei neoassociati	Derogatoria per periodi inferiori ai 3 mesi. Non modificabile in peius	Semplificata

Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS


CLAUSOLE STATUTARIE - CM 27/12/2018 N. 20

24 co. 2	Rappresentanza degli enti associati (attribuzione di voti >1 fino a 5 voti)	Facoltativa	Non semplificata
24 co. 3	Delega	Derogatoria	Semplificata
24 co. 4	Ricorso al voto per corrispondenza o telematico	Facoltativa	Non semplificata
24 co. 5	Possibilità di assemblee separate	Facoltativa	Non semplificata
24 co. 6	Applicabilità per le fondazioni del terzo settore dotate di organo assembleare o di indirizzo delle norme previste per le assemblee delle associazioni	Derogatoria	Semplificata
25 co. 1	Competenze assemblea	Obbligatoria	Semplificata
25 co. 2	Competenze assemblea (enti con associati ≥ 500)	Derogatoria	Semplificata
25 co. 3	Competenze assemblea fondazioni	Facoltativa	Non semplificata
26, co. 1, 2	Organo di amministrazione	Obbligatoria (funzioni, composizione, funzionamento se collegiale)	Semplificata
26, co. 3,4,5	Amministratori: requisiti, appartenenza, soggetti con diritto di nomina di uno o più amministratori	Facoltativa	Non semplificata
26 co. 7	Potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni.	Obbligatoria	Semplificata
26 co. 8	Organo di amm. nelle Fondazioni	Obbligatoria (co. 7) o Facoltativa (co. 3, 4 e 5):	Semplificata se obbligatoria Non semplificata se facoltativa
30	Organo di controllo	Obbligatoria per le fondazioni e gli enti dotati di patrimoni destinati nonché per gli enti che raggiungono i limiti dimensionali Facoltativa per gli enti che istituiscono l'organo pur non essendovi tenuti per obbligo di legge	Semplificata Non semplificata
30 co. 6	Attribuzione all'organo di controllo dei compiti di revisione legale dei conti	Facoltativa	Non semplificata
31	Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	Obbligatoria	Semplificata

Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE - CM 27/12/2018 N. 20

32 co. 1	ODV: forma associativa, finalità e modalità di svolgimento delle attività (apporto prevalente dei volontari)	Obbligatoria	Semplificata
32 co. 2	Possibilità di associare altri enti del TS o senza scopo di lucro	Facoltativa se non prevista Obbligatoria se necessaria a riallineare le previsioni con quelle disposte dalla legge (es. introducendo il limite del 50%)	Non semplificata Semplificata
34 co. 1 e 2	Ordinamento e amministrazione ODV	Obbligatoria	Semplificata
35 co.1	APS: finalità e modalità di svolgimento delle attività (apporto prevalente dei volontari), destinatari delle attività	Obbligatoria	Semplificata
35 co. 2	APS: assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa	Obbligatoria	Semplificata
38 co. 2	Principi per la gestione del patrimonio, la raccolta di fondi, la destinazione, le modalità di erogazione delle risorse	Obbligatoria	Semplificata
41 co.3	Reti associative nazionali: allineamento contenuti statutari con le previsioni di legge	Facoltativa	Non semplificata
41 co. 7	Reti associative: ordinamento interno nel rispetto di democraticità pari opportunità uguaglianza ed elettività	Obbligatoria	Semplificata
41 co. 8, 9, 10	Reti associative: diritto voto, deleghe e competenza assemblea	Derogatoria	Semplificata
98	Associazioni e Fondazioni, esclusione della possibilità di operare trasformazioni fusioni e scissioni	Derogatoria	Semplificata



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

MODIFICHE STATUTARIE – CASI PARTICOLARI

FONDAZIONE




~~AFS~~

~~ODV~~

IMPRESA SOCIALE

«ALTRO ENTE» DEL TS



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

MODIFICHE STATUTARIE – CASI PARTICOLARI

FONDAZIONE SENZA
ORGANO
ASSEMBLEARE




CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

FONDAZIONE
DI PARTECIPAZIONE



ASSEMBLEA
ORDINARIA

-cda o assemblea alla presenza del notaio
-personalità giuridica: approvazione statale o regionale in base al soggetto che ha effettuato il riconoscimento (art. 2, comma 1, del DPR 361/2000)



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

MODIFICHE STATUTARIE – CASI PARTICOLARI

ONLUS



1.modifica dello statuto con adeguamento alle clausole obbligatorie entro:




atteggiamento passivo/prudenziale
02/08/2019



atteggiamento attivo
entro la data di operatività del RUNTS

Devo monitorare due momenti differenti:

- operatività RUNTS: termine entro il quale fare la modifica statutaria
- applicazione nuovi regimi fiscali: operatività RUNTS + Comm. UE



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

MODIFICHE STATUTARIE – CASI PARTICOLARI


ONLUS



2. Efficacia subordinata al verificarsi delle condizioni di operatività dei nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice:

- esercizio successivo a quello di operatività del RUNTS
- parere favorevole della Commissione europea


3. Se non entro nel RUNTS: devoluzione patrimonio (!)



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS


CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE
OBBLIGATORIE




forma
semplificata
assemblea
ordinaria

CLAUSOLE
FACOLTATIVE



assemblea
straordinaria


CLAUSOLE CHE
NON NECESSITANO
DI ESSERE INSERITE
DISCENDONO
DALL'APPLICAZIONE
DELLA LEGGE



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE
OBBLIGATORIE




forma
semplificata
assemblea
ordinaria

**NEL DUBBIO E'
PREFERIBILE
L'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA**

CLAUSOLE
FACOLTATIVE




forma non
semplificata
assemblea
straordinaria



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE


CLAUSOLE
OBBLIGATORIE



- denominazione
- sede legale
- patrimonio iniziale (se richiesta la personalità giuridica)
- finalità
- attività realizzate
- esercizio di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale
- competenze attribuite all'organo assembleare
- definizione delle funzioni, composizione, funzionamento dell'organo di amministrazione
- attribuzione del potere di rappresentanza
- organo sociale che approva il bilancio
- disciplina dell'organo di controllo
- disciplina dell'organo di revisione legale
- natura non lucrativa del sodalizio
- devoluzione del patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore
- facoltà di esaminare i libri sociali



ASSEMBLEA
ORDINARIA



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE
OBBLIGATORIE




DENOMINAZIONE

-art. 12 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117: la denominazione degli Enti del Terzo Settore deve contenere l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS"

-"sarà possibile prevedere nello statuto adeguato ai sensi del Codice un'apposita clausola che acquisti efficacia integrando automaticamente la denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione. Durante il periodo transitorio, invece, gli acronimi ODV e APS potranno essere apposti da parte delle organizzazioni che risultano iscritte nei registri di settore, alla luce della clausola di equivalenza contenuta nell'articolo 101, comma 3 del codice"

-la disposizione conosce alcune deroghe: non ogni ente del terzo settore è obbligato a conformare il proprio nome a questo precetto normativo
-per espressa previsione legislativa(art. 12, comma 2, CdTS), l'obbligo in parola non si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti (di cui all'artt. 4, comma 3)



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS


CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE
OBBLIGATORIE



DENOMINAZIONE

- E' necessario indicare nella denominazione la locuzione qualificante:
- **organizzazione di volontariato** (art. 32 *“La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV”*)
 - **associazione di promozione sociale** (art. 35, co. 5. *“ La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS ”*)
 - **cooperativa sociale** (art. 1 L. 381/1991 *“La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale» ”*)
 - **impresa sociale** (art. 6 DLgs. 112/2017 *“La denominazione o ragione sociale, in qualunque modo formate, devono contenere l'indicazione di «impresa sociale». ”*)
 - **ente filantropico** (art. 37 *“La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico»*)
 - **società di mutuo soccorso**



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS


CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE
OBBLIGATORIE



DENOMINAZIONE

- gli enti potranno eventualmente inserire in denominazione anche la locuzione **Ente del Terzo settore o ETS**
- deve ritenersi che l'uso delle sole denominazioni particolari richiami necessariamente anche quella generale, la quale pertanto potrà anche non essere utilizzata (Notariato Milano 16/01/2018)**
- la spendita della qualifica di “Ente del Terzo settore” è subordinata all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore
- le ONLUS continueranno ad utilizzare tale denominazione finché non potranno utilizzare la denominazione di Enti del Terzo settore in quanto iscritti nel relativo registro o decidano di migrare in una diversa sezione
- i sodalizi non riconducibili alle qualifiche ODV/APS/ONLUS, indicheranno nella denominazione la qualifica di “Ente del Terzo Settore” o “ETS”



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS


CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE
OBBLIGATORIE



SEDE

il Ministero del Lavoro non chiarisce se sia possibile indicare esclusivamente il Comune, come previsto per le società, o se sia, viceversa necessario indicare l'intero indirizzo e, in questo caso, se sia possibile variarlo con semplice assemblea ordinaria o se sia invece necessario ricorrere comunque all'assemblea straordinaria contemplata per le variazioni statutarie



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE
OBBLIGATORIE



PATRIMONIO INIZIALE


-solo ed esclusivamente per i sodalizi che intendono chiedere la personalità giuridica

-art. 22 Acquisto della personalità giuridica

«1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, **acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo.**

4. Si considera **patrimonio minimo** per il conseguimento della personalità giuridica una **somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni**. Se tale patrimonio è costituito da **beni diversi dal denaro**, il loro valore deve risultare da una **relazione giurata**, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente **risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.**»



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE
OBBLIGATORIE



FINALITA'


ATTIVITA' REALIZZATE

- **finalità** civiche, solidaristiche o di utilità sociale promosse, coerenti con le attività organizzate

- elenco **attività**: articolo 5 del DLgs 117/2017

- CM 27/12/2018 n. 20: il Ministero evidenzia l'opportunità "che nello statuto medesimo siano fornite **ulteriori specificazioni** circa i contenuti delle attività medesime"

- nota 12/04/2019 n. 3650: " ... l'individuazione "di una o più attività di interesse generale" non potrà esplicitarsi nell'inserimento pedissequo, nello statuto, di un elenco di tutte le attività previste dall'articolo 5 o di un numero di esse tale da rendere indefinito – e come tale non conoscibile - l'oggetto sociale"



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE


CLAUSOLE
OBBLIGATORIE



ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
DIVERSE RISPETTO A
QUELLE DI INTERESSE
GENERALE

Art. 6, D. Lgs. 117/2017: *“Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano”*

-non si traduce nella necessità di indicare in statuto un elenco puntuale delle attività diverse esperibili: “la loro individuazione potrà infatti essere successivamente operata da parte degli organi dell’ente, cui lo statuto dovrà, in tale ipotesi, attribuire la relativa competenza”



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE


CLAUSOLE
OBBLIGATORIE



ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
DIVERSE RISPETTO A
QUELLE DI INTERESSE
GENERALE

Diverse situazioni:

- a) **statuto che non abbia previsto la possibilità di svolgere attività diverse**: l'introduzione deve avvenire con modifica statutaria adottata **dall'assemblea straordinaria**, trattandosi di una modifica facoltativa che determina "un'innovazione sostanziale del rapporto associativo"
- b) **statuto che abbia previsto la possibilità di svolgere anche attività diverse senza specificare la natura secondaria e strumentale delle stesse**: in questo caso l'introduzione di tali vincoli potrà avvenire con delibera dell'**assemblea ordinaria**
- c) **statuto che abbia previsto la possibilità di svolgere anche attività diverse purché secondarie e strumentali senza indicare quali attività**: è sufficiente prevedere, con modifica adottata da **assemblea ordinaria**, qual è l'organismo deputato a deliberare in merito



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE
OBBLIGATORIE



ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
DIVERSE RISPETTO A
QUELLE DI INTERESSE
GENERALE

- il 06/03, è stato approvato il DM sulle attività diverse, in attesa di pubblicazione in GU


Condizioni cui devono sottostare le attività diverse previste nell'atto costitutivo o nello statuto, rispetto alle attività di interesse generale:

-**strumentalità** - carattere qualitativo - se sono esercitate per la realizzazione, in forma esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente del Terzo settore

-**secondarietà** - carattere quantitativo - individuati due limiti alternativi:

a) **i ricavi di attività diverse non siano superiori al 30% delle entrate complessive** (che comprendono anche contributi, sovvenzioni, erogazioni liberali, ecc.) dell'ente del Terzo settore;

b) **i ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente**



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE
OBBLIGATORIE




ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
DIVERSE RISPETTO A
QUELLE DI INTERESSE
GENERALE

“l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 6 nella relazione del bilancio o nella relazione di missione” (art. 13, c. 6 D.Lgs. 117/2017)

Occorre considerare “l'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività diverse, in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale”.

Sia al numeratore che al denominatore del rapporto viene preso in considerazione il tema della **gratuità**, sia a livello di cessione di beni che di prestazioni di servizi (volontariato).



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE
OBBLIGATORIE




ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
DIVERSE RISPETTO A
QUELLE DI INTERESSE
GENERALE

Problema della valorizzazione del fenomeno.

La Relazione illustrativa fornisce in proposito elementi che possono essere utili anche per fattispecie analoghe (per esempio, l'art. 79, cc. 5, 5-bis, 5-ter):

- le **prestazioni volontarie** vanno valorizzate tenendo conto della **retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi** (possibile se per il lavoro svolto esistono contratti collettivi)
- le **cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi** vanno valorizzati per il loro **valore normale** (difficoltà di trovare il valore normale).



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE


CLAUSOLE
OBBLIGATORIE



COMPETENZE
ATTRIBUITE
ALL'ORGANO
ASSEMBLEARE

Art. 25, co. 1 *“L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:*

- a) **nomina e revoca i componenti degli organi sociali;***
- b) nomina e revoca, quando previsto, il **soggetto incaricato della revisione legale dei conti;***
- c) approva il **bilancio;***
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove **azione di responsabilità** nei loro confronti;*
- e) delibera sull'**esclusione degli associati**, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;*
- f) delibera sulle **modificazioni** dell'atto costitutivo o **dello statuto;***
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- h) delibera lo **scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione** dell'associazione;*
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.”*



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE
OBBLIGATORIE



COMPETENZE
ATTRIBUITE
ALL'ORGANO
ASSEMBLEARE


-necessario distinguere le competenze dell'assemblea ordinaria e quella straordinaria con i relativi quorum

-in assenza di disposizioni specifiche troverà applicazione l'articolo 21 del codice civile

-dovrà essere garantito che le modifiche statutarie siano adottate dall'assemblea con un quorum più elevato rispetto a quelle ordinario

-**Fondazioni** di partecipazione: art. 24 *“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.”*

Si tratta di una modifica che si rende necessario implementare ai sensi del Codice del Terzo settore per cui potrà essere adottata con assemblea ordinaria ma in ogni caso con **atto notarile**



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE
OBBLIGATORIE



COMPETENZE
ATTRIBUITE
ALL'ORGANO
ASSEMBLEARE

Articolo 21 Codice civile:


“Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.”



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE


CLAUSOLE
OBBLIGATORIE



FUNZIONI,
COMPOSIZIONE,
FUNZIONAMENTO
DELL'ORGANO DI
AMMINISTRAZIONE

Art. 26, co. 1 “ *Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.* ”

Art. 26, co. 2. “ *La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.*” ([Cause di ineleggibilità e di decadenza](#))



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE
OBBLIGATORIE




POTERE DI
RAPPRESENTANZA

- individuazione di chi ha il potere di rappresentanza
- regime di conoscibilità di eventuali limitazioni

Art. 26, co. 7 " Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza."



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS


CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE
OBBLIGATORIE



APPROVAZIONE DEL
BILANCIO

- devoluta all'organo sociale indicato in statuto:
- approvazione del bilancio (art. 13 D. Lgs. 117/2017)
- eventuale approvazione del bilancio sociale (art. 14 D.Lgs. 117/2017)



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE
OBBLIGATORIE



DISCIPLINA ORGANO
DI CONTROLLO

Art. 30, co. 1 “Nelle **fondazioni** del Terzo settore **deve** essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.”


Art. 30, co. 2 “Nelle **associazioni**, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati **per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti**:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità”

Art. 10, co. 1: patrimoni destinati (*enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese*)

ASS. ORDINARIA: se l'organo è obbligatorio

ASS. STRAORDINARIA: se facoltativo e se attribuiti compiti di revisione legale



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE
OBBLIGATORIE



DISCIPLINA ORGANO
DI REVISIONE LEGALE


Art. 31 *“le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:*

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;*
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;*
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità”*

ASS. STRAORDINARIA: **funzioni assolute dall'organo di controllo** (a condizione che sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro)

ASS. ORDINARIA:

- a) sodalizi che superano i limiti dimensionali
- b) altri Enti quando prevedano espressamente che l'organo sarà operativo esclusivamente al superamento dei citati limiti dimensionali



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE


CLAUSOLE
OBBLIGATORIE



PATRIMONIO
UTILIZZATO PER LO
SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITÀ
STATUTARIA E
NATURA NON
LUCRATIVA DEL
SODALIZIO

Art. 8, co. 1 *“Il **patrimonio** degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è **utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.***

*Ai fini di cui sopra, è **vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo**”*



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE
OBBLIGATORIE




DEVOLUZIONE DEL
PATRIMONIO

Art. 9, co. 1 *“In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, **previo parere positivo** dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, **in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.**”*

*Il parere è reso **entro trenta giorni** dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.***

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli .“

-oggi, art. 148, ottavo comma, TUIR: «... sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge»



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE


CLAUSOLE
OBBLIGATORIE



DIRITTO DEI SOCI DI
ESAMINARE I LIBRI
SOCIALI

Art. 15, co. 3 «*Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto*»


- espressa previsione del diritto, in capo ai soci e aderenti, di esaminare i libri sociali
- prevedendo in concreto le modalità con cui tale diritto può essere esercitato



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE


CLAUSOLE
FACOLTATIVE



- costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare
- disciplina dell'ammissione dei soci nelle associazioni con modalità derogatorie
- possibilità di subordinare il riconoscimento del diritto di voto alla qualifica di socio assunta da almeno tre mesi
- partecipazione alle assemblee a distanza
- assemblee separate
- disciplina dell'istituto della delega
- la definizione per gli amministratori di requisiti, appartenenza a categorie di soci, eventuale individuazione di soggetti con diritto di nomina di uno o più amministratori
- specifici requisiti nelle fondazioni per l'assunzione della carica di amministratore
- disciplina dell'organo di controllo da parte di enti non obbligati
- divieto di effettuare operazioni straordinarie




ASSEMBLEA
STRAORDINARIA/
ORDINARIA



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE
FACOLTATIVE




-prevista dall'articolo 10 del DLgs 117/2017 per gli Enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica iscritti nel registro delle imprese

-l'introduzione di tale aspetto è facoltativa e potrà avvenire solo con delibera dell'**assemblea straordinaria**



COSTITUZIONE DI
PATRIMONI DESTINATI
AD UNO SPECIFICO
AFFARE




Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE
FACOLTATIVE



DISCIPLINA
DELL'AMMISSIONE DEI
SOCI NELLE
ASSOCIAZIONI CON
MODALITÀ
DEROGATORIE



-possibilità di **disciplinare l'ammissione dei soci nelle associazioni con modalità derogatorie** rispetto a quanto previsto dal Codice del Terzo settore


-espressamente prevista (ex art. 23 CTS)

-potranno essere adottate con delibera dell'**assemblea ordinaria** le clausole relative ai seguenti aspetti:

a) soggetto diverso dall'organo di amministrazione a cui affidare la competenza a deliberare in merito all'ammissione dei soci (assemblea, altro organismo associativo o, si ritiene, singoli componenti il Consiglio Direttivo);

b) i termini entro cui deliberare in merito;

c) in caso di diniego della domanda, l'individuazione di un organo diverso dall'assemblea (es: il collegio dei probiviri) a cui appellarsi ed il termine entro cui procedere che potrebbe essere inferiore ai 60 giorni previsti, salva la possibilità di richiedere anche successivamente il riesame della decisione;




Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE


CLAUSOLE
FACOLTATIVE



POSSIBILITÀ
RICONOSCERE IL
DIRITTO DI VOTO ALLA
QUALIFICA DI SOCIO
ASSUNTA DA ALMENO
TRE MESI



- la possibilità di subordinare il **riconoscimento del diritto di voto** alla circostanza che il socio abbia assunto tale qualifica da almeno tre mesi, è stata introdotta dall'articolo 24 comma 1 del CTS e mutuata dalla disciplina delle cooperative
- qualora non sia previsto nulla, il sodalizio è soggetto a questo vincolo che in realtà appare in contrasto sia con il divieto di temporaneità del vincolo associativo che con il principio di uniformità del rapporto associativo contemplati dalla normativa fiscale per accedere alle agevolazioni in materia di imposte dirette ed indirette
- è pertanto possibile prevedere in statuto sia un termine più breve rispetto ai tre mesi o non prevedere tale vincolo (*soluzione sempre consigliata per le associazioni di promozione sociale*)
- delibera dell'**assemblea ordinaria**



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS


CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE
FACOLTATIVE



PARTECIPAZIONE ALLE
ASSEMBLEE A
DISTANZA

DISCIPLINA DELLE
ASSEMBLEE SEPARATE




-qualora non già previsto dallo statuto, sarà possibile introdurre la **partecipazione a distanza**

-l'introduzione del voto per corrispondenza o telematico dovrà avvenire con delibera dell'**assemblea straordinaria**

-la realizzazione di **assemblee separate** per le associazioni con un numero di soci pari o superiore a 500

-trattandosi di una facoltà, il Ministero ritiene in questo caso che l'introduzione di tale clausola debba essere adottata con assemblea straordinaria



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE
FACOLTATIVE



- non è obbligatorio prevederlo ma dovrà essere modificata l'eventuale clausola statutaria che non rispetti i vincoli indicati dal Codice del Terzo settore (*delega scritta, massimo tre deleghe per le associazioni con un numero di soci inferiore a 500 e 5 deleghe per quelle con numero di soci superiore*)

- **delibera dell'assemblea ordinaria**

- l'istituto è altresì disciplinato dall'articolo 2372 c.c.:

- la rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dal sodalizio;

- la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario;


- il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega;

- se la rappresentanza è conferita ad un ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;

- la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti.



DISCIPLINA
DELL'ISTITUTO DELLA
DELEGA



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE


CLAUSOLE
FACOLTATIVE



- aspetto facoltativo
- assemblea straordinaria**



DEFINIZIONE PER GLI
AMMINISTRATORI DI REQUISITI,
APPARTENENZA A CATEGORIE DI
SOCI, EVENTUALE INDIVIDUAZIONE
DI SOGGETTI CON DIRITTO DI
NOMINA DI UNO O PIÙ
AMMINISTRATORI



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE


CLAUSOLE
FACOLTATIVE



SPECIFICI REQUISITI
NELLE FONDAZIONI
PER L'ASSUNZIONE
DELLA CARICA DI
AMMINISTRATORE



- può essere subordinata l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza
- possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati e/o che sia attribuita ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti religiosi civilmente riconosciuti o a lavoratori o utenti dell'ente
- trattandosi di clausole facoltative potranno essere adottate solo con modalità non semplificate: **assemblea straordinaria**




Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE


CLAUSOLE
FACOLTATIVE



DISCIPLINA
DELL'ORGANO DI
CONTROLLO DA PARTE
DI ENTI NON
OBBLIGATI



- l'eventuale introduzione della disciplina dell'**organo di controllo** da parte di sodalizio non obbligato potrà avvenire ma con verbale di **assemblea straordinaria**
- possono essere demandati i compiti di revisione legale dei conti con **assemblea straordinaria**
- se lo statuto non preveda che tali organismi saranno eletti al verificarsi delle condizioni previste dalla Legge, nel qual caso tale previsione può essere adottata con **assemblea ordinaria**




Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE


CLAUSOLE
FACOLTATIVE



DIVIETO DI
EFFETTUARE
OPERAZIONI
STRAORDINARIE



- la previsione che **non sia possibile per il sodalizio effettuare operazioni straordinarie quali trasformazioni, fusioni e scissioni**
- nel CTS** è possibile effettuare tali operazioni quando non sia vietata dallo statuto
- si tratta di una disposizione facoltativa ma derogatoria rispetto al Codice del Terzo settore: verbale dell'**assemblea ordinaria**




Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE


CLAUSOLE SENZA
OBBLIGO DI
INDICAZIONE



DERIVANTI DALLA
LEGGE



- svolgimento di attività di raccolta fondi
- assicurazione dei volontari
- i soci possono denunciare il comportamento degli amministratori
- le organizzazioni di volontariato possano avvalersi delle risorse indicate dall'art. 33 del CTS
- che le associazioni di promozione sociale possano avvalersi delle risorse indicate dall'art. del CTS




Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE SENZA
OBBLIGO DI
INDICAZIONE




SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ DI RACCOLTA
FONDI



Art. 7 “1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore”.




Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE SENZA
OBBLIGO DI
INDICAZIONE




ASSICURAZIONE DEI
VOLONTARI



Art. 18 “1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.


3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione”.




Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE SENZA
OBBLIGO DI
INDICAZIONE




I SOCI POSSONO
DENUNCIARE IL
COMPORTAMENTO
DEGLI
AMMINISTRATORI



Art. 29 “1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

3. Il presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3”.




Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE SENZA
OBBLIGO DI
INDICAZIONE




LE ODV POSSONO
AVVALERSI DELLE
RISORSE DI CUI
DALL'ART. 33 DEL CTS



Art. 33 "2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6.

3. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6."



Le modifiche statutarie previste per i diversi ETS

CLAUSOLE STATUTARIE

CLAUSOLE SENZA
OBBLIGO DI
INDICAZIONE



LE APS POSSONO
AVVALERSI DELLE
RISORSE DI CUI
DALL'ART. 36 DEL CTS



Art. 36 "1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati."